

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Riforma in appello della sentenza di primo grado: effetti sulla condanna alle spese di quel giudizio della parte in quella sede soccombente in assenza di specifica domanda**

*La riforma in appello della sentenza di primo grado nel capo relativo alle domande di merito, travolge anche la condanna della parte in quella sede soccombente, ma in appello risultata vittoriosa, al rimborso delle spese di quel giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 cod. proc. civ., anche indipendentemente da specifica domanda.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2014, n. 22866**

*...omissis...*

**La Corte,**

**Premesso in fatto:**

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380*bis* cod. proc. civ.:

“1.- Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2002 Maria Volpicelli ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli Alfonso Monda, quale proprietario di un appartamento soprastante al suo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per infiltrazioni d'acqua.

Il convenuto è rimasto contumace ed il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando il Monda al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.062,68, somma da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Paolo Licenziati.

Il Monda ha proposto appello, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: eccezione che la Corte di appello di Napoli ha accolto, avendo accertato che l'appellante non è il proprietario dell'appartamento che ha prodotto il danno.

La Corte ha tuttavia rilevato che il Monda non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna alle spese; pertanto ha respinto la domanda risarcitoria ed ha compensato le spese di appello, senza pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado.

Ricevuta la notificazione di atto di precetto per il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, proveniente dall'avv. Licenziati, il Monda ha proposto ricorso per cassazione.

L'intimata non ha depositato difese.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

2.- Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 336 e 91 cod. proc. civ., sul rilievo che egli ha chiesto con l'atto di appello la riforma "*in toto*" della sentenza di primo grado, espressione che deve intendersi riferita alla riforma anche del capo relativo alla condanna alle spese.

Soggiunge che in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta, la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado deve ritenersi caducata dall'integrale riforma nel merito della sentenza del Tribunale, essendo la condanna alle spese pronuncia consequenziale e dipendente dal rigetto dell'avversaria domanda.

3.- Il motivo è fondato.

A norma dell'art. 91 cod. proc. civ. la condanna al pagamento delle spese processuali è pronuncia consequenziale alla soccombenza e così anche il diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese stesse.

Ne consegue che la riforma in appello della sentenza di primo grado nel capo relativo alle domande di merito, travolge anche la condanna della parte in quella sede soccombente, ma in appello risultata vittoriosa, al rimborso delle spese di quel giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 cod. proc. civ., anche indipendentemente da specifica domanda.

La domanda sarebbe stata necessaria se l'appellante avesse voluto ottenere egli stesso il rimborso delle spese del giudizio di primo grado, ma è questione che nella specie non si pone, poiché in primo grado l'appellante è rimasto contumace.

La circostanza che le spese del giudizio di primo grado siano state attribuite direttamente al difensore antistatario non muta i termini della questione, poiché il diritto del difensore di agire direttamente nei confronti della controparte per il pagamento del suo compenso è a sua

volta dipendente dal diritto della parte al rimborso delle spese distratte e cade automaticamente con il venir meno di un tale diritto.

Tanto è vero che il difensore distrattario è tenuto in proprio alla restituzione di quanto abbia riscosso in virtù della sentenza riformata, pur se non abbia partecipato al giudizio di impugnazione, ed è comunque privo della legittimazione a partecipare ad un tale giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9062)..

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con provvedimento in Camera di consiglio”.

- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

#### **Considerato in diritto:**

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

In parziale riforma della sentenza impugnata, la sentenza di primo grado deve essere annullata anche nel capo relativo alla condanna del Monda al pagamento delle spese processuali.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellata, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, assolve il

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

ricorrente dall'obbligo di rimborsare all'intimata le spese del giudizio di primo grado, confermando le rimanenti statuizioni.

Condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 25 settembre 2014.

La Nuova Pro

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice

---